

STATUTO DELLA

"SPORTFUND - FONDAZIONE PER LO SPORT ONLUS"

Articolo 1. Costituzione

Per volontà dei Fondatori costituenti, che riconoscono allo sport dilettantistico una primaria e insostituibile funzione educativa, di integrazione e di protezione dei giovani - in special modo per coloro che si trovano in condizioni di svantaggio - oltre a ritenerlo fattore di crescita e prosperità sociali, è costituita la Fondazione denominata **"SPORTFUND - FONDAZIONE PER LO SPORT ONLUS"** (da ora "Fondazione").

È opinione dei Fondatori che lo sport contribuisca a contenere il disagio giovanile che può degenerare in nichilismo e violenza verso se stessi e la società.

I Fondatori individuano altresì nello sport uno strumento per costruire e rafforzare le relazioni pacifiche e costruttive tra gli individui e i popoli di ogni cultura.

La locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "Onlus" verranno sempre utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2. Sede della Fondazione, ambito territoriale e durata

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna e potrà istituire sedi secondarie in altre località dell'Emilia-Romagna, ambito territoriale in cui si esauriscono le finalità statutarie.

I Fondatori costituenti, così come previsto dell'articolo 16 del Codice civile in materia di trasformazione delle fondazioni, si pongono fin da ora l'obiettivo di ampliare l'ambito di intervento all'intero territorio nazionale tramite domanda agli organi competenti, nel momento in cui saranno soddisfatti i requisiti patrimoniali e organizzativi richiesti dalle normative vigenti.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3. Fondatori

I Fondatori, persone fisiche o giuridiche, sono coloro che condividono i principi della Fondazione e destinano un loro patrimonio alla realizzazione degli scopi istituzionali e alla divulgazione dei valori della stessa Fondazione.

Essi si suddividono in:

- Fondatori costituenti;
- Fondatori sostenitori.

Sono Fondatori costituenti coloro che sottoscrivo-

no l'Atto costitutivo e lo Statuto e che, all'atto della costituzione, hanno versato i conferimenti destinati al patrimonio iniziale che comprende il fondo patrimoniale indisponibile di garanzia.

I Fondatori costituenti eleggono i membri del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 13 e con le modalità previste all'articolo 18 del presente statuto, con facoltà di essere loro stessi eletti.

Sono Fondatori sostenitori, le persone fisiche e/o giuridiche pubbliche o private che versano, entro 6 mesi dalla data di costituzione, i conferimenti destinati al fondo di gestione.

Articolo 4. Principi e attività istituzionali

La Fondazione:

- riconoscendosi nel disegno di cooperazione sociale dell'Unione europea, in particolare nelle politiche a sostegno della disabilità e lo sport;
- facendo propri i principi sanciti dall'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- applicando la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l'articolo 30 che riconosce il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai luoghi e alle attività sportive su base di eguaglianza con gli altri;

svolge le proprie attività al solo scopo del raggiungimento delle finalità indicate nel presente Statuto.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo attività nel settore dello sport dilettantistico a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari con particolare riferimento:

- a persone con disabilità, di tutte le età, favorendo l'integrazione, l'inclusione sociale e l'abbattimento delle barriere culturali e architettoniche;
- ai giovani a rischio di devianza;
- ai giovani che per mancanza di possibilità economiche non potrebbero praticare attività sportiva;
- a bambini con particolari patologie che necessitano di specifica assistenza in ambito sportivo e ricreativo.

Per perseguire le finalità di solidarietà sociale, in via generale, le attività si baseranno sulla proposta di attività ludico motorie, organizzate e strutturate in base alle differenti problematiche affrontate, con la partecipazione a giornate, a corsi di diversa durata e frequenza settimanale, a brevi soggiorni in località turistiche o di svago.

Per lo svolgimento delle attività si intendono va-

lorizzare le strutture pubbliche e private già esistenti, con l'obiettivo di promuovere lo sport inclusivo, ovvero la partecipazione delle persone disabili in contesti integrati e non ghettizzanti.

Particolare importanza riveste poi il coinvolgimento delle scuole in cui sono inseriti i bambini e gli adolescenti con bisogni speciali.

La Fondazione si pone altresì l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che possono limitare l'accesso all'attività sportiva da parte dei destinatari summenzionati.

In ogni caso le attività della Fondazione saranno dirette ad arrecare beneficio alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Articolo 5. Attività direttamente connesse a quelle istituzionali

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, secondo le previsioni e con i limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 460/97.

Articolo 6. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito come segue:

- dal patrimonio iniziale conferito dai Fondatori costituenti e rappresentato da versamenti in denaro e beni mobili e immobili;
- da ogni bene mobile e immobile o altra utilità, inclusi marchi, logotipi, registrazioni e brevetti, successivamente pervenuti alla Fondazione, inclusi quelli acquistati dalla stessa ed espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni liberali eseguite da enti, aziende e privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- da rendite non utilizzate che il Consiglio direttivo delibererà di destinare all'incremento del patrimonio;
- da ogni altro contributo pervenuto alla Fondazione, a qualsiasi titolo, ed espressamente destinato all'incremento del patrimonio dal Consiglio direttivo.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità, e non può esercitare nessuna funzione creditizia o erogativa a favore di enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità

idonee ad assicurarne la separazione dalle attività della Fondazione e può essere affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati purché non si trovino in situazione di conflitto di interesse con la stessa.

Articolo 7. Fondo di gestione

La Fondazione ricava le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali da:

- contributi conferiti dai Fondatori non espressamente destinate al patrimonio;
- contributi liberali di privati e di aziende, incluse le disposizioni testamentarie;
- contributi elargiti dallo Stato Italiano, da Enti e Istituzioni pubblici di ogni genere e natura attraverso bandi o ogni altra modalità di erogazione;
- iniziative di ricerca fondi;
- contributi di Enti e Organismi Internazionali;
- contributi della Comunità Europea;
- proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati dal Consiglio direttivo al fondo di gestione;
- rendite di beni immobili prevenuti alla Fondazione a qualunque titolo;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Articolo 8. Avanzi di gestione

La Fondazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9. Modalità di perseguimento degli scopi statutari e di erogazione delle rendite

La Fondazione determina tramite regolamenti interni le modalità e i criteri con i quali saranno realizzati gli scopi statutari assumendo, come linea guida, il principio costituzionale di sussidiarietà.

Favorisce, altresì, la consultazione con gli enti pubblici e privati, portatori di un interesse collettivo attinente agli obiettivi della Fondazione.

Gli scopi statutari vengono perseguiti tramite

l'utilizzazione diretta del fondo di gestione.

Articolo 10. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio economico di previsione dell'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

È in ogni caso fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione integrativa sull'andamento della gestione e dalla relazione del Responsabile contabile.

Deve essere redatto con chiarezza nel rispetto delle normative vigenti e rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo di esercizio e i relativi allegati dovranno essere depositati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e saranno resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

Articolo 11. Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Direttore esecutivo;
- il Comitato scientifico;
- il Responsabile contabile;
- il Revisore unico dei conti (facoltativo).

Articolo 12. Presidente e Vicepresidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dai Fondatori costituenti all'atto della costituzione della Fondazione.

Assume la carica a vita e designa il suo successore, o i suoi successori (nel caso in cui la carica di Presidente coincida con quella di Direttore esecutivo), anche in forma testamentaria, e così in perpetuo.

Il Presidente assume la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giuridica.

Il Presidente:

- presiede e convoca, il Consiglio direttivo, sia in seduta ordinaria che straordinaria;
- definisce l'ordine del giorno, anche valutata la

rilevanza delle richieste pervenute dai Consiglieri;

- vigila sulla corretta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e sul buon andamento di tutte le attività nel rispetto dello Statuto e delle finalità istituzionali;

- svolge attività di impulso e coordinamento per la determinazione delle linee di indirizzo della Fondazione;

- cura, assieme al Direttore esecutivo, le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche o private allo scopo di instaurare e mantenere relazioni e rapporti di collaborazione produttivi.

In caso di impedimento del Presidente, il Direttore esecutivo assume la carica di Vicepresidente con incarichi di sola amministrazione ordinaria e fino al reintegro del Presidente nelle sue piene funzioni.

Le dimissioni del Presidente vanno indirizzate per iscritto al Consiglio direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente, e in assenza di indicazione sul suo successore, provvederanno all'elezione del Presidente i restanti membri del Consiglio direttivo, con le maggioranze previste dall'articolo 18.

Articolo 13. Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da cinque membri ed è composto come segue:

- dal Presidente e dal Direttore esecutivo - e dai successori da questi designati - vita loro natural durante e così in perpetuo, nominati la prima volta dai fondatori costituenti all'atto della costituzione;

- da un membro nominato dal Presidente che rivestirà la carica per tre esercizi finanziari e potrà essere rieletto;

- da altri due membri nominati dai Fondatori costituenti che rivestiranno la carica per tre esercizi finanziari e potranno essere rieletti.

Nel caso in cui la carica di Presidente coincida con quella di Direttore esecutivo, il Consiglio direttivo sarà così composto:

- dal Presidente/Direttore esecutivo - e dal/dai successore/i da questo designato/i - vita sua natural durante e così in perpetuo;

- da due membri nominati dal Presidente che rivestiranno la carica per tre esercizi finanziari e potranno essere rieletti;

- da due membri nominati dai Fondatori costituenti che rivestiranno la carica per tre esercizi finanziari e potranno essere rieletti.

Il Consigliere ingiustificatamente assente per tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo.

Le eventuali dimissioni dei Consiglieri, ad eccezione di quelle del Presidente e del Direttore esecutivo già disciplinate agli articoli 12 e 14, vanno indirizzate per iscritto al Presidente, e per conoscenza, ai restanti membri del Consiglio direttivo.

Nel caso venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Direttore esecutivo, anche se coincidenti nella medesima persona, e i fondatori costituenti provvederanno alla nomina dei consiglieri mancanti.

Nel caso venissero a mancare, per un improvviso evento naturale, il Presidente o il Direttore esecutivo nominati a vita, senza che questi abbiano preventivamente provveduto alla designazione di un successore, provvede alla nomina degli stessi il Consiglio Direttivo per cooptazione.

Il Consiglio direttivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli riservati per Statuto o per legge ad altri organi.

Il Consiglio direttivo:

- determina le linee di indirizzo e seleziona i campi di intervento annuali e pluriennali della Fondazione;
- decide in merito all'accettazione di donazioni e lasciti;
- sentita la relazione del Direttore esecutivo e del Responsabile contabile, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- determina il compenso annuale del Direttore esecutivo nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, del D.Lgs 460/97;
- autorizza i rimborsi spese da riconoscere al Direttore esecutivo che esulano dal bilancio preventivo e dai bilanci dei singoli progetti;
- autorizza i rimborsi spese da riconoscere ai singoli consiglieri, a seguito di specifici incarichi a questi assegnati;
- nomina il Responsabile contabile;
- attribuisce l'incarico al Revisore unico dei conti;
- nomina i componenti del Comitato scientifico;
- approva i regolamenti interni e delibera le modifiche allo Statuto;
- decide sulla decadenza del Consigliere ingiustificatamente assente per tre riunioni consecutive;

- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione.

Articolo 14. Direttore esecutivo

Il Direttore esecutivo è nominato dai Fondatori costituenti all'atto della costituzione della Fondazione. Assume la carica a vita e designa il suo successore, anche in forma testamentaria, e così in perpetuo.

Il Direttore esecutivo:

- attua le delibere del Consiglio direttivo;
- predispone i regolamenti della Fondazione e li propone al Consiglio direttivo per l'approvazione;
- gestisce i rapporti che la Fondazione intrattiene con istituti finanziari di ogni tipo e ha piena autonomia di spesa, nei limiti previsti dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio direttivo e dai bilanci dei singoli progetti;
- nell'ambito delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio direttivo redige progetti e proposte da presentare agli enti finanziatori di ogni tipo;
- redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo;
- cura la gestione dei progetti e delle attività della Fondazione e le iniziative di raccolta fondi e ricerca di finanziamenti;
- dirige e coordina tutte le attività nella sede e negli uffici distaccati e il relativo personale;
- dirige e coordina l'ufficio stampa della Fondazione.

Le eventuali dimissioni del Direttore esecutivo vanno indirizzate per iscritto al Consiglio direttivo.

In caso di dimissioni del Direttore esecutivo, e in assenza di indicazione sul suo successore, il Presidente provvederà alla nomina del nuovo Direttore esecutivo; in mancanza anche della nomina da parte del Presidente provvederanno all'elezione del Direttore esecutivo i restanti membri del Consiglio direttivo, con le maggioranze previste dall'articolo 18.

Articolo 15. Comitato scientifico

La Fondazione, con apposito regolamento, costituisce il Comitato scientifico (da ora "Comitato") come organo non obbligatorio che ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo scambio di esperienze nei settori istituzionali della Fondazione.

Il Comitato pubblica articoli, partecipa a congressi nazionali e internazionali grazie ai quali contribuisce costruttivamente al dibattito in ambito tecnico, sportivo, psicopedagogico, educativo e didattico.

Il Comitato, inoltre, garantisce il valore scientifico ed etico delle attività della Fondazione con proprio giudizio indipendente.

I lavori del Comitato sono svolti gratuitamente, escluso il rimborso delle spese previste dai bilanci di competenza ed effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 16. Responsabile contabile

Il Responsabile contabile, scelto tra persone di comprovata rettitudine ed esperienza in ambito economico e finanziario, è l'organo di controllo contabile della Fondazione.

Ha compiti di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la rispondenza del bilancio alle esigenze istituzionali e alle risultanze contabili; analizza le proposte per i bilanci preventivi e consuntivi.

In sede di discussione del bilancio consuntivo presenta la relazione sulla situazione contabile.

È nominato dal Consiglio direttivo, resta in carica tre esercizi consecutivi e può essere riconfermato.

Il Responsabile contabile partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo.

Articolo 17. Revisore unico dei conti

Al Revisore unico, ove previsto, è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione; a tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo ogni anno.

Il Revisore unico dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Revisore unico può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo.

Articolo 18. Elezione del Consiglio direttivo, quorum e votazioni

I Fondatori costituenti, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto, eleggono fino a due membri del Consiglio direttivo, scelti anche fra i Fondatori costituenti stessi.

Nel caso di dimissioni di membri del Consiglio Direttivo possono pervenire anche candidature esterne che dovranno essere presentate, entro 45 giorni dalla scadenza del mandato, tramite l'invio del curriculum vitae alla segreteria della Fondazione che provvederà senza ritardi all'inoltro ai Fondatori costituenti.

Al fine della nomina di cui sopra, il Presidente della Fondazione convoca i Fondatori costituenti in apposita seduta entro trenta giorni dalla scadenza del mandato, e presiede la riunione che sarà

validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori costituenti.

In mancanza del quorum sopra richiesto, i due membri del Consiglio direttivo verranno eletti dal Consiglio direttivo uscente.

Non è prevista nessuna forma particolare per la convocazione purché questa sia fatta con strumenti atti a portare a conoscenza gli interessati della stessa.

Ogni Fondatore costituente ha diritto a un voto e non è previsto il voto per delega.

Le decisioni sono prese, con voto palese, a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente, o del Vicepresidente, varrà doppio.

Qualora non pervenga alcuna candidatura, i nominativi verranno indicati dal Presidente o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Presidente, la riunione verrà presieduta dal Vicepresidente.

All'inizio della seduta del Consiglio verrà nominato, fra i presenti, il segretario responsabile della stesura del verbale finale a cui apporrà la propria firma, assieme a quella di chi presiede l'incontro.

Alla scadenza del mandato precedente, i Consiglieri eletti assumeranno validamente la carica.

Articolo 19. Convocazione Consiglio direttivo, quorum e votazioni

Il Consiglio direttivo, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocato dal Presidente che lo presiede.

Di norma, le riunioni si tengono in forma ordinaria due volte all'anno e i Consiglieri possono partecipare, ed esprimere validamente il proprio voto, anche a distanza attraverso ogni strumento idoneo allo scopo.

Non è prevista nessuna forma particolare per la convocazione purché questa sia fatta con strumenti atti a portare a conoscenza gli interessati della stessa.

La convocazione deve pervenire almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta fino a tre giorni prima della data fissata.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e non è previsto il voto per delega.

Le decisioni sono prese, con voto palese, con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo;

in caso di parità di voti, il voto del Presidente, o del Vicepresidente, varrà doppio.

Per le modifiche dello Statuto e per deliberare lo scioglimento della Fondazione occorre la presenza di almeno tre quarti dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore, e il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo.

In caso di assenza del Presidente, la riunione verrà presieduta dal Vicepresidente.

All'inizio della seduta del Consiglio verrà nominato, fra i presenti, il segretario responsabile della stesura del verbale a cui apporrà la propria firma, assieme a quella di chi presiede l'incontro.

Articolo 20. Scioglimento o trasformazione

In caso di scioglimento per qualunque causa, e nei casi previsti dalla legge, il Consiglio direttivo ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La delibera, in cui verrà indicato il soggetto a cui si intende devolvere il patrimonio, verrà sottoposta all'Autorità Governativa che disporrà l'estinzione della Fondazione tramite proprio atto dichiarativo.

Tutti i beni affidati in concessione d'uso, se esistenti e nello stato in cui si trovano, saranno reintegrati nella piena disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 460/97.

F.to Simone Bee - Alberto Benchimol - Rossella Buttazzi - Simone Elmi - Minuto Giovanna - Carla Zauli - Tacconi Sonia teste - Corrado Russo teste
- LUIGI STAME NOTAIO